



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DELL'11 febbraio 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gara del 10 febbraio 2010 – Recupero terza giornata ritorno

Parma-Internazionale 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'11 febbraio 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 70

1) SERIE A TIM

Gare del 10 febbraio 2010 – Recupero terza giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

201/594



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



a) **SOCIETA'**

Soc. PARMA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Parma-Internazionale sostenitori della Soc. Parma accendevano un fumogeno e facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti della Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società in ordine al comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi e acceso un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **PARMA** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva reiterata.

b) **CALCIATORI**

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VALIANI Francesco (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

MORRONE Stefano (Parma)

SECONDA SANZIONE

CAMBIASSO Esteban Matias (Internazionale)

PANDEV Goran (Internazionale)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'11 FEBBRAIO 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta